REGOLAMENTO (CEE) N. 463/71 DEL CONSIGLIO
del 1° marzo 1971
relativo alle importazioni dal Marocco di oli d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, modificato mediante l'Accordo firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1970, e l'articolo 6 dello stesso allegato prevedono un regime speciale per l'importazione degli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Marocco e trasportati da tale paese direttamente nella Comunità ; che l'attuazione di tale regime richiede l'adozione di norme d'applicazione ;

considerando che detto regime speciale prevede una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi del prelievo all'importazione nella Comunità degli oli in questione ; che, inoltre, a condizione che il Marocco riscuota una tassa speciale sull'esportazione, detto regime comporta una diminuzione di tale prelievo corrispondente all'ammontare della tassa speciale nel limite di 5 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che bisogna prevedere, a norma delle disposizioni dell'Accordo, che la tassa speciale sull'esportazione sarà traslata sul prezzo dell'olio al momento della sua importazione nella Comunità ; che, allo scopo di assicurare la corretta applicazione del regime in questione, bisogna adottare le misure necessarie affinché, al momento dell'importazione dell'olio, la tassa speciale all'esportazione sia stata pagata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, è il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (3), applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità del prodotto di cui all'articolo 1 è quello calcolato in conformità delle disposizioni di detto articolo, ridotto, entro il limite di 5 unità di conto per 100 chilogrammi, di un importo pari a quello della tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dal Marocco sull'olio d'oliva di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il regime di cui all'articolo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali la tassa speciale sull'esportazione sia stata pagata nel limite di un importo non eccedente né quello del prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, applicabile al momento dell'importazione dell'olio nella Comunità, né 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo fissato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, al momento dell'importazione nella Comunità di olio d'oliva sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, non è percepito l'elemento fisso di detto prelievo.

Articolo 5

Il prelievo di cui all'articolo 4 è fissato dalla Commissione.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento in particolare quelle di cui all'articolo 3, sono

(1) GU n. C 19 del 1°. 3. 1971, pag. 37.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva [1], è abrogato.

Articolo 8

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile dal 1° aprile 1971 al 31 ottobre 1971.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

---

[1] GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.